



N. 4.

**Legge che apporta modifiche alla Legge sulle tasse di registro.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:*

**Art. 1.**

Alla tariffa allegata alla Legge sulle tasse di registro 14 marzo 1918, N. 11, vengono portate le seguenti modifiche ed aggiunge:

1) N. 1 - I. - per imponibili fino a L. 2000 - taxa progressiva: 3 per cento

per imponibili oltre le L. 2000 - taxa progressiva: 4 per cento

N. 1. - II. - taxa proporzionale: 2 per cento

N. 1. - IV. - taxa proporzionale: 0,75 per cento;

2) N.i 3,24 25 sub. I, lett. b. - taxa proporzionale: 3 per cento;

3) N.i 8 e 9 - taxa proporzionale: 1 per cento;

4) N.i 11 e 12 - taxa proporzionale: 0,30 per cento;

5) N.i 13,14, 15, 16, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42 - taxa fissa: lire 5;

6) N.i 17, 18, 20, 22, 23, 25 sub. I, lett. a - taxa proporzionale: 0,35 per cento;

7) N. 19: a) Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite mediante aggio o premio, e loro cessioni - taxa proporzionale: 1 per cento;

(Osservazione: La taxa si applica sull'ammontare del premio cumulato in ragione della durata della convenzione e sui maggiori corrispettivi pattuiti).

b) Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite in somma determinata - taxa proporzionale: 0,35 per cento;

(Osservazione: La taxa si applica sulla somma promessa dall'assuntore).

8) N. 21 - Appalti ed altri simili contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, per somministrazioni periodiche od approvvigionamenti, e loro cessioni - tassa proporzionale: 1 per cento;

9) N. 20 sub. I, lett. a, 26 sub. III e sub. IV, 29, 38 e 45 - tassa fissa: lire 10;

10) N. 26 sub. I, lett. b:

a) tassa proporzionale 2 per cento

b) idem 0,40 per cento sub. III - idem 0,75 per cento;

11) N. 44 - Atti notarili e generalmente tutti gli atti civili e stragiudiziali non contemplati dalla presente tariffa per una determinata tassa progressiva, proporzionale o fissa - tassa fissa: lire 5;

Atti e documenti di ogni specie che il Conservatore trovi inseriti negli atti pubblici e privati, e atti che, sebbene esenti per loro natura o per le disposizioni dell'art. 80 della Legge, fossero presentati volontariamente per essere registrati - tassa fissa: lire 3;

12) Decreti di volontaria giurisdizione emessi dall'Autorità giudiziaria - tassa fissa: lire 4;

13) Autenticazione fatte dai notai delle firme apposte alle scritture private - tassa fissa: lire 5.

#### **Art. 2.**

Alle presenti disposizioni sono soggetti tutti gli atti che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore di esse; per quelli però di data anteriore, pei quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, e questa fosse eseguita entro tale termine, si applicheranno le precedenti disposizioni di tariffa.

#### **Art. 3.**

La presente legge entrerà in vigore il 15 aprile 1936.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Marzo 1936 (1635 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Pompeo Righi - Marino Morri

IL SEGRETARIO DI STATO a.i.

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi